



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1119 del 06.02.2026

Corte Sportiva di Appello n.23

Seduta del giorno 05.02.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Vincenzo Vivis; avv. Daniele Grano; avv. Antonio Pollioso:

- visto il reclamo presentato dalla società Pall. Baiano 1988 codice FIP 052807 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 758, di cui al C.U. n° 1041 del 02/02/2026, relativo alla gara n° 2452 del campionato di categoria Divisione regionale 2, con il quale è stata comminata alla società Pall. Baiano 1988:

- la squalifica del campo di gioco per 2 gare (da disputarsi a porte chiuse) per invasione del campo di gioco, commessa da più persone. [art. 29,3b RG rec.];
- l'ammenda di € 20,00 per offese isolate e frequenti [art. 27,4ad RG];
- l'ammenda di € 40,00 per lancio di oggetti contundenti isolato e sporadico, senza colpire [art. 27,10ac RG];

- ammenda di € 80,00 per lancio di oggetti contundenti che colpiscono con danno di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa [art. 27,12a RG rec.];

- STEFANO ALAIA squalifica tesserato per 2 gare per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco [art. 33,3/2b RG];

- FELICE NAPOLITANO squalifica tesserato per 3 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra [art. 33,1/1c RG, art. 21,5a RG];

- letto il ricorso presentato dalla società Pall. Baiano 1988;

- ascoltato personalmente il Sig. Macario Pietro, presidente della società Pall. Baiano 1988, il quale si riportava integralmente al contenuto del ricorso, contestando le ragioni alla base del provvedimento di primo grado.

- sentito telefonicamente il primo arbitro, sig. La Corte Gianroberto, il quale confermava la dinamica dei fatti come descritti, precisando altresì di non essere in grado di individuare con certezza il numero di maglia del tesserato coinvolto;

- sentito telefonicamente il secondo arbitro, sig. Squitieri Francesco, il quale confermava integralmente quanto riportato nel rapporto arbitrale;

- sentito telefonicamente l'UDC, sig. Tortora Alfonso, il quale confermava la dinamica così come riportata dai due arbitri. Riferiva, tuttavia, di non essere in grado di individuare con certezza il numero di maglia del tesserato della squadra A.S.D Pallacanestro Baiano 1988 coinvolto nell'episodio scatenante l'invasione di campo.

TANTO PREMESSO

La Corte osserva quanto segue:

- quanto alle ammende comminate, dall'istruttoria espletata, è da confermare l'ammenda di € 20,00 per offese isolate e frequenti [art. 27,4ad RG].

Per quanto concerne l'ammenda di € 40,00 per lancio di oggetti contundenti isolato e sporadico, senza colpire [art. 27,10ac RG], trattandosi, come da rapporto arbitrale, nel caso di specie di un oggetto non contundente, isolato e sporadico, la fattispecie non è sanzionabile.

L'ammenda di € 80,00 per lancio di oggetti contundenti che colpiscono con danno di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa [art. 27,12a RG rec.] va riconfigurata come ipotesi prevista dall'art. 27,7ac RG e pertanto sanzionata nella misura di € 20,00.

- Per quanto concerne la squalifica del campo di gioco, la stessa va confermata nella misura stabilita dal Giudice di primo grado, risultando la presenza in campo al termine della gara di una pluralità di soggetti riferibili anche alla società reclamante.

- Per quanto concerne la squalifica del tesserato Alaia Stefano, non essendo emersa dall'attività istruttoria espletata la certezza inequivocabile, oltre ogni ragionevole dubbio, del coinvolgimento nell'episodio contestatogli, la stessa va revocata.

- Per quanto concerne la squalifica del tesserato Napolitano Felice, dall'istruttoria espletata e dal rapporto arbitrale è emerso che la condotta tenuta non può configurarsi come minacciosa o intimidatoria bensì come comportamento non regolamentare, tenuto in maniera plateale ex art. 33,4b RG, unitamente all'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in riforma parziale del provvedimento del Giudice di primo grado:

- conferma la squalifica del campo di gioco per 2 gare (da disputarsi a porte chiuse) per invasione commessa da più persone [art. 29,3b RG rec.];

- conferma l'ammenda di € 20,00 per offese isolate e frequenti [art. 27,4ad RG];

- revoca l'ammenda di € 40,00 per lancio di oggetti contundenti isolato e sporadico, senza colpire [art. 27,10ac RG];

- riconfigura l'ammenda di € 80,00 per lancio di oggetti contundenti che colpiscono con danno di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa [art. 27,12a RG rec.] nell'ipotesi prevista dall'art. 27,7ac RG e quantificata nella misura di € 20,00;

- revoca la sanzione della squalifica al tesserato STEFANO ALAIA;

- riduce la sanzione al tesserato FELICE NAPOLITANO ad una giornata di squalifica in luogo delle tre comminate dal Giudice di primo grado, ritenuta applicabile l'ipotesi ex art. 33,4b RG per comportamento non regolamentare, tenuto in maniera plateale, unitamente all'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra e applicate le attenuanti generiche in misura equivalenti all'aggravante ex art. 21,4 up RG e definitivamente nella misura di una giornata.

Conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 06 febbraio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli